

PROTOCOLLO

DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 9 APRILE 1996

Il Governo della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Italiana, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, firmata a Roma il 9 aprile 1996 (qui di seguito "la Convenzione"),

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Con riferimento all'Articolo 2 della Convenzione "Imposte considerate" nell'elenco delle imposte italiane, le imposte di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo b), numero 3 - l'imposta locale sui redditi, e numero 4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, sono soppresse e sostituite dalla seguente:

"3 - l'imposta regionale sulle attività produttive".

ARTICOLO II

Con riferimento all'Articolo 3 della Convenzione "Definizioni Generali", paragrafo 1, sottoparagrafo (i), la lettera ii) è sostituita dalla seguente:

"(ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;"

ARTICOLO III

L'Articolo 27 della Convenzione "Scambio di informazioni" è modificato come segue:

"1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle

decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.”

ARTICOLO IV

Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro per via diplomatica il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione, avrà effetto in entrambi gli Stati il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo all'ultima di tali notifiche.

Fatto in duplice esemplare a Lecce il 13 giugno 2009 nelle lingue russa, italiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

Per il Governo
della Federazione Russa



Per il Governo
della Repubblica Italiana

